

Comunicazione redatta ai sensi dell'art. 124-quinquies comma 3 in materia di Politica di impegno

1. Premessa

La Direttiva europea 2017/828 (cd. SHRD2), che modifica la precedente direttiva 2007/36/CE - Shareholders' Rights Directive o "SHRD" circa l'incoraggiamento dell'impegno a lungo termine degli azionisti, stabilisce i requisiti relativi all'esercizio di alcuni diritti degli azionisti conferiti da azioni con diritto di voto in relazione alle assemblee di società che hanno la loro sede legale in uno Stato membro e le cui azioni sono ammesse alla negoziazione su un mercato regolamentato situato o operante all'interno di uno Stato membro.

Il recepimento della SHRD2 è avvenuto in Italia con la pubblicazione del decreto legislativo n. 49/2019, attuativo della direttiva, che ha modificato il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

Banca Patrimoni Sella & C. S.p.A (la Banca) è gestore di attivi ai sensi dell'art. 124 - quater del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

L'art. 124 - quinquies del Decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, che recepisce quanto previsto dall'articolo 3-octies della direttiva 2017/828/UE, richiede al gestore di attivi di elaborare e comunicare al pubblico una politica di impegno che descriva le modalità con cui questo integra l'impegno in qualità di azionista nella propria strategia di investimento o, in alternativa, di fornire una comunicazione chiara e motivata delle ragioni per cui ha deciso di non procedere con la redazione della politica in oggetto.

La Banca si avvale di quest'ultima possibilità, ovvero di non adottare una Politica di impegno, per le seguenti ragioni:

- Il diritto di voto non viene esercitato dalla Banca per conto della clientela;
- Si attesta l'assenza di posizioni rilevanti in emittenti quotati.

2. Perimetro di applicazione

La normativa si applica a Banca Patrimoni Sella & C. S.p.A, in quanto gestore di attivi ai sensi dell'art. 124 - quater del D.Lgs. 58/98 come modificato dal Decreto Legislativo 10 maggio 2019 n. 49 ed ha per oggetto il portafoglio di azioni con diritto di voto di società aventi sede legale in uno Stato membro e le cui azioni sono ammesse alla negoziazione su un mercato regolamentato situato o operante all'interno di uno Stato membro.

I soggetti che svolgono il servizio di gestione di portafogli rientrano nella definizione di "gestore di attivi" così come descritta dall'articolo 124-quater comma 1 del d. lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998 (TUF).

3. Riferimenti normativi

I principali riferimenti normativi sono:

- Direttiva 2007/36/CE (cd. SHRD) del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 luglio 2007 relativa all'esercizio di alcuni diritti degli azionisti di società quotate.
- Direttiva 2017/828/UE (cd. SHRD2) del Parlamento europeo e del Consiglio del 3 settembre 2018 che modifica la direttiva 2007/36/CE per quanto riguarda l'incoraggiamento dell'impegno a lungo termine degli azionisti.
- Decreto legislativo n. 49/2019 di attuazione della Direttiva (UE) 2017/828, relativa all'incoraggiamento dell'impegno a lungo termine degli azionisti.
- Decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 Capo II Titolo III Parte IV Sezione I ter (Trasparenza degli investitori istituzionali, dei gestori di attivi e dei consulenti in materia di voto).

4. Riferimenti interni

- Codice Etico
- Policy in materia di servizi di investimento
- Policy di gestione dei conflitti di interesse

5. Approvazione e revisione del documento - Disclosure

Il documento viene approvato dal Consiglio di Amministrazione della Banca.

Tale documento è messo a disposizione del pubblico sul sito internet della Banca.

6. Obiettivi e contenuto del documento

Il presente documento ha lo scopo di fornire una comunicazione chiara e motivata delle ragioni per cui la Banca non redige una Politica di impegno.

7. Modalità con cui vengono monitorate le società

La Banca non effettua, al fine di definire una strategia di esercizio del diritto di voto, un monitoraggio sulle società in cui investe nell'ambito del servizio di gestione di portafogli. Tuttavia sono effettuate attività di monitoraggio che hanno esclusivamente lo scopo di ottimizzare gli investimenti.

8. Dialogo con le società

In considerazione delle dimensioni residuali dei volumi investiti sugli strumenti azionari ricompresi nel perimetro della norma e del fatto che la Banca non ha la titolarità nell'esercizio del diritto di voto, non si considera funzionale un'attività di dialogo diretta con le società.

9. Esercizio dei diritti di voto e degli altri diritti connessi alle azioni

Per quanto riguarda il servizio di gestione di portafogli, il titolare del diritto di voto è l'intestatario del mandato di gestione. La Banca quindi non ha titolo per partecipare alle assemblee degli azionisti.

10. Collaborazione con altri azionisti

Non essendo titolare dei diritti di voto, la Banca si astiene da attività di collaborazione con altri investitori, mantenendo indipendenza nel suo processo di investimento.

11. Comunicazione con altri portatori di interesse delle società

Non essendo titolare dei diritti di voto, la Banca si astiene da attività di comunicazione con altri portatori di interesse delle società, mantenendo indipendenza nel suo processo di investimento.

12. Gestione dei conflitti di interessi reali e potenziali in relazione al loro impegno

Tenuto conto del fatto che la Banca non ha la titolarità nell'esercizio di voto, non sorgono specifici conflitti di interesse. In generale la Banca ha adottato una Politica di Gestione dei Conflitti di interesse.